

TAR Bolzano - Sentenza 20/12/2003 n. 535  
legge 109/94 Articoli 31bis - Codici 31/bis.1

Nel caso di illegittima mancata aggiudicazione dei lavori l'impresa subisce un danno ingiusto, che consiste nel mancato guadagno relativo ai lavori oggetto del bando, in presenza del quale può esserle riconosciuto il risarcimento pecuniario, ai sensi dell'art. 2043 c.c., se sussistono anche la colpa dell'Amministrazione ed il nesso causale tra l'azione colposa ed il danno ingiustamente subito. Il danno subito dall'avente diritto all'aggiudicazione può essere equiparato a quello subito dall'appaltatore in caso di risoluzione del contratto, per cui allo stesso, in linea di principio, deve essere riconosciuto un mancato utile pari al 10% dell'importo del bando. Tenuto conto, però, che in caso di mancata aggiudicazione dei lavori del bando - a differenza di quello di risoluzione facoltativa del contratto - il privato non ha dovuto sostenere alcuna spesa per l'esecuzione dei lavori (ad eccezione di quelle necessarie per la presentazione dell'offerta), deve ritenersi congruo, qualora l'impresa non abbia provato la sussistenza di altri danni (tra i quali, ad esempio la mancata esecuzione di altri lavori in attesa della definizione della gara d'appalto) un risarcimento danni pari all'8% dell'importo del bando, detratto lo sconto praticato.